

Milano 22 Ottobre 2019

Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri

**Avv. Prof. Giuseppe Conte**

Ill.mo Sig. Ministro della Giustizia

**On.le Alfonso Bonafede**

Ill.mo Sig. Sottosegretario

**On. Vittorio Ferraresi**

Ill.mo Sig. Sottosegretario

**On. Andrea Giorgis**

Ill.mo Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze

**On. Roberto Gualtieri**

Ill.ma Sig.ra Sottosegretario

**On. Laura Castelli**

Ill.mo Sig. Sottosegretario

**On. Antonio Misiani**

Ill.mo Sig. Sottosegretario

**On. Pier Paolo Baretta**

Ill.ma Sig.ra Sottosegretario

**On. Maria Cecilia Guerra**

Ill.mo Sig. Sottosegretario

**On. Alessio Mattia Villarosa**

**Associazione Giudici Onorari di Tribunale**

Viale Bianca Maria 24 – Milano - cell.351.24.29.007

[agot.nazionale@gmail.com](mailto:agot.nazionale@gmail.com) - [agot@pec.it](mailto:agot@pec.it)

[www.associazionegiudicionoraritribunale.com](http://www.associazionegiudicionoraritribunale.com)

Ill.mo Sig. Presidente  
della Commissione Giustizia del Senato

**On.le Andrea Ostellari**

Ill.ma Sig.ra Presidente  
della Commissione Giustizia della Camera

**On.le Francesca Businarolo**

Ill.mo Sig. Presidente  
della Commissione Finanze e tesoro del Senato

**On.le Alberto Bagnai**

Ill.ma Sig.ra Presidente  
della Commissione Finanze della Camera

**On.le Carmela Ruocco**

On.li Senatori della Commissione Giustizia del Senato  
On.li Deputati della Commissione Giustizia della Camera  
On.li Senatori della Commissione Finanze e tesoro del Senato  
On.li Deputati della Commissione Finanze della Camera

**Richiesta di adeguamento ISTAT dell'indennità di udienza prevista dall'art. 4 del d. lgs. 28 luglio 1989 n. 273 e riconoscimento dell'indennità anche per l'attività fuori udienza.**

L'associazione AGOT, attesa la non imminente entrata in vigore del testo normativo di modifica della disciplina della Magistratura Onoraria, e considerate le sempre più difficili condizioni di lavoro, sotto il profilo economico, in cui si trovano ad operare quotidianamente i Giudici Onorari di Tribunale, chiede che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Finanze e gli altri On.li destinatari della presente vogliano provvedere all'adeguamento ISTAT dell'importo della indennità di udienza, così come previsto dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

Ai sensi della citata norma, infatti, che così recita: <<*L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente*>>, l'indennità di udienza prevista per i

**Associazione Giudici Onorari di Tribunale**

Viale Bianca Maria 24 – Milano - cell.351.24.29.007

[agot.nazionale@gmail.com](mailto:agot.nazionale@gmail.com) - [agot@pec.it](mailto:agot@pec.it)

[www.associazionegiudicionoraritribunale.com](http://www.associazionegiudicionoraritribunale.com)

Giudici Onorari di Tribunale (GOT) avrebbe dovuto essere oggetto di rivalutazione ogni tre anni, mentre nessun adeguamento è mai stato disposto, nonostante le ripetute richieste da parte delle associazioni di categoria.

L'associazione AGOT, pertanto, chiede che il Ministro della Giustizia voglia provvedere senza ulteriore dilazione all'adeguamento dell'ammontare delle indennità, quantomeno a far data dal 2002, allorquando l'indennità è stata fissata in euro 98,00.

L'associazione AGOT, inoltre, denuncia ancora una volta l'illegittima disparità di trattamento economico tra le due omogenee categorie di Magistrati Onorari, i Giudici Onorari di Tribunale (GOT) ed i Viceprocuratori Onorari (VPO).

Come noto, infatti, l'art. 4 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 entrato in vigore il 24/10/1989 (e succ. mod.), così dispone:

*«1. Ai Giudici Onorari di Tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.*

*1-bis. Ai Giudici Onorari di Tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.*

*2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:*

*a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;*

*b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.*

*2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.*

*2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica.*

*3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.*

*4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia. 5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12>>.*

L'attività c.d. "fuori udienza" che i Viceprocuratori Onorari (VPO) si vedono riconosciuta da anni è invece negata ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT) con evidente e conclamata disparità di trattamento e palese incostituzionalità della norma sotto detto profilo.

Si aggiunga che anche il CSM, con risoluzione in data 28.2.2018 (Pratica num. 35/VA/2016 <Ottava Commissione> – Pratica num. 855/VV/2016 <Settima Commissione>), ha riconosciuto l'improcrastinabile necessità che l'attività fuori udienza prestata dai Giudici Onorari di Tribunale (GOT) venga retribuita.

Pertanto AGOT chiede che il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Finanze e gli altri On.li destinatari della presente vogliano provvedere alla seguente urgente modifica legislativa necessaria a garantire il compenso per il Giudice Onorario di Tribunale per l'attività svolta fuori udienza, con la seguente riformulazione dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel senso che **debba sostituirsi alla attuale formulazione:**

**Associazione Giudici Onorari di Tribunale**

Viale Bianca Maria 24 – Milano - cell.351.24.29.007

[agot.nazionale@gmail.com](mailto:agot.nazionale@gmail.com) - [agot@pec.it](mailto:agot@pec.it)

[www.associazionegiudicionoraritribunale.com](http://www.associazionegiudicionoraritribunale.com)

“Art. 4.

«1. Ai Giudici Onorari di Tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

1-bis. Ai Giudici Onorari di Tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.

**la seguente formulazione:**

“Art. 4.

1 “Ai Giudici Onorari di Tribunale spetta l'indennità di €. 127,00 (**pari ad €.98,00 come rivalutata con DM**) per le attività di udienza e per quelle svolte fuori udienza.

Sono ricomprese nelle attività in udienza quelle necessarie per emettere al termine della stessa o della camera di consiglio, provvedimenti ordinatori e decisorii sia presi sotto forma di decreto, di ordinanza e di sentenza, comprese le ordinanze istruttorie, le sentenze a verbale ex 429 cpc ed ex art. 281 sexies, le ordinanze ex articolo 702 bis e ss. c.p.c..

Sono ricomprese nelle attività svolte fuori udienza quelle di studio, predisposizione e redazione di provvedimenti ordinatori e decisorii sia presi sotto forma di decreto, che di ordinanza, che di sentenza”.

1 bis “Ai Giudici Onorari di Tribunale spetta un'ulteriore indennità di €.127,00 (**pari ad €.98,00 come rivalutata con DM**) per le attività di udienza e per quelle svolte fuori udienza sopra previste, ove il complessivo impegno lavorativo per le stesse superi le complessive cinque ore.”.

AGOT confida nel favorevole accoglimento delle istanze sopra indicate.

AGOT

Il Presidente

Pietro Paolo Pisani

**Associazione Giudici Onorari di Tribunale**

Viale Bianca Maria 24 – Milano - cell.351.24.29.007

[agot.nazionale@gmail.com](mailto:agot.nazionale@gmail.com) - [agot@pec.it](mailto:agot@pec.it)

[www.associazionegiudicionoraritribunale.com](http://www.associazionegiudicionoraritribunale.com)